



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **AVELLINO**

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENA | ANTONIO GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE GRUTTOLA | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PUOPOLO | LIBERATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SI RILASCIATA PER USO STUDIO



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 720/2015 depositato il 28/04/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302649 IVA-ALTRO 2010 contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

COOP. F.M.U. METALMECCANICA RL
VIA MADDALENA 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:

SCAPERROTTA PIERINO
C DA MADDALENA 25 83031 ARIANO IRPINO AV
in qualità di LIQUIDATORE

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentante difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 720/2015

UDIENZA DEL

20/05/2015 ore 09:00

N°

340/16

PRONUNCIATA IL:

20 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAR 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Maristosa *Maristosa*

CONCLUSIONI

La Soc. COOP. F.M.U. METALMECCANICA SRL con sede in Ariano Irpino alla Via Maddalena , in persona del legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede:

- 1) dichiarare nullo l'avviso di accertamento per omesso contraddittorio;
- 2) dichiarare nullo l'avviso di accertamento in quanto i costi oggetto della contestazione sono stati documentati e la relativa Iva è interamente detraibile;
- 3) nulle le sanzioni irrogate in quanto illegittime e prive di fondamento giuridico;
- 4) condannare l'amministrazione finanziaria, al pagamento delle spese del giudizio, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 546/1992, nella misura di € 1.000,00, che riterrà di giustizia.

L'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Avellino, in persona del Direttore p.t., nelle controdeduzioni conclude e chiede:

- il rigetto del ricorso;
- la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 17bis, comma 10, del D. Lgs 546/1992.

FATTO

L'Agenzia delle Entrate esegue un verifica generale, per l'anno di imposta 2010, alla soc. Presswood srl, conclusasi con un processo verbale dal quale si evince che la società ha contabilizzato ricavi per € 40.000,00 a fronte di fatture da emettere.

I verificatori accertano che la soc. Presswood, con il proprio personale a disposizione, ha effettuato ricerche di mercato e la segnalazione di nuova clientela a vari operatori economici, tra cui La Soc. COOP. F.M.U. METALMECCANICA SRL



con sede in Ariano Irpino alla Via Maddalena, , per un imponibile pari ad euro 10.000,00 oltre Iva.

I verificatori ritengono che la soc. Presswood (esercente l'attività di produzione di pellets ed altri prodotti derivati dalla lavorazione del legno) , non abbia potuto realizzare la consulenza di mercato e la ricerca di nuovi clienti per altri soggetti economici operanti in settori prettamente diversi, tenuto, anche, conto che l'amministratore non ha conoscenze specifiche in merito e il personale della società è composta esclusivamente da operai.

Dal controllo delle movimentazioni finanziarie è emerso che tutti i pagamenti sono stati regolati per contanti.

I verificatori ritengono, pertanto, che le fatture sono riconducibili ad operazioni fittizie.

I verificatori, al fine di controllare la corretta applicazione della normativa tributaria e specificatamente la regolarità degli adempimenti previsti dal DPR 633/1972 e dal DPR 917/1986 e dal DPR 600/1973, invitava la Soc. COOP. F.M.U. METALMECCANICA SRL con sede in Ariano Irpino alla Via Maddalena, in persona del legale rappresentante p.t. , ad esibire e depositare la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2009 e 2010.

Il contribuente adempiva prontamente all'invito depositando n. 4 fatture di costi per euro 10.000,00 oltre iva per € 2.000,00 ricevute nell'anno 2010.

Tali prestazioni sono oggettivamente inesistente di conseguenza nell'anno 2010 il contribuente ha operato una illegittima detrazione IVA afferenti ad operazioni inesistenti per l'imponibile di euro 10.000,00 con iva al 20% pari ad euro 2.000,00., pertanto l'Ufficio Finanziario provvede a recuperare l'Iva nella misura di euro 2.000,00 e ad irrogare la sanzioni e a calcolare gli interessi con l'emissione dell'avviso di accertamento n. TFK030302649/2014 notificato in data 14.11.2014.



La Soc. COOP. F.M.U. METALMECCANICA SRL con sede in Ariano Irpino alla Via Maddalena, in persona del legale rappresentante p.t. ,, impugna l'avviso di accertamento ed eccepisce in via preliminare ed in diritto:

- 1) la nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo;
- 2) la mancata prova della fittizietà delle fatture da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- 3) effettività dell'attività svolta: contratto, fatture e pagamenti.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni impugna quanto dedotto dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso deducendo che:

- 1) il contraddittorio preventivo non è un procedimento generalizzato e, quindi, da utilizzare sempre e comunque.
- 2) La prova della fittizietà delle fatture è data dall'oggetto sociale della ditta che ha emesso le fatture e dall'assenza di personale qualificato a svolgere l'attività fatturate;
- 3) I titoli dell'amministratore della ditta che ha emesso le fatture non dimostrano non sono prova che vi sia stata la prestazione fatturata.

Chiede, inoltre, che il ricorrente esibisca gli originali dei titoli allegati al ricorso a nome dell'amministratore unico della soc. Presswood srl.

Il Presidente della Commissione fissa l'udienza del 20.05.2015 per la trattazione dell'istanza di sospensione.

All'udienza del 20.05.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, preso atto della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di aver annullato l'atto impugnato, per economia processuale, trattiene la causa in decisione e decide come da dispositivo.

ILAS... STUDIO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio decide, per economia processuale, di assegnare a decisione la vertenza, soprassedendo sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato non essendoci più materia del contendere.

Il Collegio non ritiene di poter accogliere la richiesta del ricorrente di accoglimento del ricorso, con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in quanto non vi è più materia del contendere per essere stato annullato l'atto impositivo in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate..

La Pubblica Amministrazione non ha dei canone precisi per rinunciare alla pretesa tributaria, anche perché nel caso in esame l'avviso di accertamento è nullo in quanto emesso nei confronti di una società estinta per essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.07.2012. La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società "determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.

Nessuna eccezione è stata proposta dalla parte ricorrente alle determinazioni dell'Ente convenuto.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa in atti, decide di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere essendo stato l'atto impugnato annullato in autotutela.

Resta assorbita ogni altra eccezione formulata nel ricorso.

Le spese del giudizio, data la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia, vanno compensate tra le parti

SI RILAS... CIA PER USO STUDIO

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 4,

P.Q.M.

- 1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- 2) Spese compensate.

Così deciso il giorno 20.05.2015

IL RELATORE-ESTENSORE

(DR GIOVANNI DE GRUTTOLA)




IL PRESIDENTE

(DR ANTONIO GIOVANNI MARENA)

Presidente deceduto

Firma il giudice anziano del Collegio

(Dr LIBERATO PUOPOLO)



SI RITIENE PER USO STUDIO